



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Urbanistica

Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno - urbanistica@comune.belluno.it
tel. 0437.913241 - PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Protocollo 42124/2023

Classifica 06/05

Belluno, 08/09/2023

All'Ambito
Tecnico e Governo del Territorio
Area Opere Pubbliche ed Espropri
SEDE

Oggetto: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”– Intervento di “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” - Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.

Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona (ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 della legge 241/1990 come da ultimo modificato dal d.lgs n. 127/2016).

Richiesta integrazioni documentali necessarie alla formulazione dell'attestazione di conformità urbanistica - art. 25 comma 3 della L.R. 07/11/2003, n.27.

La Responsabile dell'Area Urbanistica, delegata dal Coordinatore dell'Ambito Governo del Territorio con determina n. 792 del 27/09/2022, autorità competente ad emanare il presente certificato ai sensi del vigente Statuto comunale,

VISTA la nota di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-bis, c.2, L.241/90 in forma semplificata e modalità asincrona pervenuta in data 01/09/2023 con nota prot. n. 41134, relativa all'oggetto ed i relativi allegati;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29/11/2021, con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e i relativi elaborati consultabili, dalla data di deposito, alla pagina web <http://edilizia.comune.belluno.it/il-nuovo-piano-regolatore-comunale/> ;

DATO ATTO che dalla data di adozione del P.A.T. e fino alla sua entrata in vigore, come disposto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, trovano applicazione le misure di salvaguardia, secondo le modalità dell'art. 12 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

RILEVATO che nel Piano di Assetto del territorio adottato le aree oggetto di intervento e limitrofe, sono ricomprese nell'ATO n. 1 – Centro e ricadono in parte in “Area di Urbanizzazione consolidata – art. 24 n.t.a” e in parte in ambito destinato a “Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza – Servizi esistenti S – attrezzature sportive – art. 26 n.t.a” ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 commi 5 e 5bis della L.R. n.11 del 23/04/2004 i P.R.G. vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T. e a seguito della stessa diventano piano degli interventi (P.I.) per le parti compatibili.

RILEVATO che:

- **l'area distinta in Catasto al Foglio 59 mappale 1398 risulta:**
 - classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - parte z.t.o F - Zona F.VI - art. 7, e 7.5 - Variante Città e Frazioni;
 - parte Zona viabilità esistente;
 - parte Zona viabilità nuova;
- le aree limitrofe all'ambito di intervento comunque direttamente connesse allo stesso risultano classificate come segue:
 - **l'area distinta in Catasto al Foglio 59 mappale 201, 368 e 536 parte risulta:**
 - classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - Zona viabilità nuova;
 - **l'area distinta in Catasto al Foglio 59 mappale STRADA risulta:**
 - classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - Zona viabilità esistente;

RILEVATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 23/10/2020 è stata approvata la Variante al P.R.G. di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. n.14 del 06/06/2017 ai sensi della quale l'area distinta in Catasto al Foglio 59 mappale 1398, 201, 368, 536 parte e STRADA risulta inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata;

RICHIAMATA la normativa attuativa del PRG vigente (consultabile all'indirizzo web <http://edilizia.comune.belluno.it/normativa-urbanistica-comunale/>) che disciplina gli interventi ammessi nelle aree in oggetto, ed in particolare:

- gli articoli 7 e 7.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale – Variante relativa alla Città e Centri Frazionali approvata con D.G.R.V. del 28.12.1998 n° 5128 e D.G.R.V. del 01.06.1999 n° 1866 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 12.1 delle norme di attuazione della Variante al PRG di adeguamento alle norme per il contenimento del consumo di suolo adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 22/07/2020;

RILEVATO CHE l'intervento di “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” oggetto della presente conferenza di servizi, rientra nel quadro strategico dei finanziamenti del PNRR che prevede l'assegnazione di contributi agli Enti locali per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. A tale scopo il PFTE prevede la demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento della fabbricato “tribuna principale lato ovest” e la demolizione e ricostruzione della “tribuna secondaria lato est” nonché l'eliminazione degli spazi a parcheggio esistenti sulle aree denominate piazzale della resistenza sostituite da una piazza;

VERIFICATO CHE

1. l'ampliamento progettato della "tribuna principale lato ovest" ricade in parte su area che il vigente PRG classifica come viabilità esistente che risulta essere inedificabile e non rispetta le distanze ammesse dall'art. 7.5 - zona F.VI dalla strada esistente o prevista;
2. le aree a parcheggio esistenti poste nel piazzale della resistenza costituiscono dotazione di standard a parcheggio rientranti nel dimensionamento del PRG vigente sigla P/5-215, e assicurano le dotazioni previste dalla vigente normativa per le aree edificabili limitrofe;

Si comunica che le opere previste non risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente.

Tuttavia

VISTO l'art. 48 della L.R. 11/2004 che prevede: "*Art. 48 – Disposizioni transitorie. 1. [...] Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate , o comunque strettamente funzionali , alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico [...] con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall' articolo 50 , commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; "*

VISTO l'art. 50 della L.R. 61/1985 che prevede: "*Art. 50 - Varianti parziali.*

1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell'articolo precedente sono parziali.

[...]

4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:

[...]

f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 120;

[...]

6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.

8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato. [...]"

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 327/2001 che prevede: "*Art. 19. L'approvazione del progetto (L)*

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. [...] ”

VISTO l'art. 41 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 che specifica che: “*Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo*”

si comunica che

al fine dell'emissione dell'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto al Piano Regolatore Generale vigente in questo Comune e al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 29/11/2021 è necessario sia espletata con esito positivo la procedura prevista all'art. 19 del DPR 327/2001 sopra richiamato e pertanto adottata la variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale.

A tal fine si chiede che:

1. il progetto sia integrato con la seguente documentazione necessaria al procedimento sopra descritto:
 - relazione illustrativa di variante urbanistica
 - elaborati grafici di variante PRG vigente e PRG modificato
 - verifica di compatibilità sismica (VCS) ovvero attestazione del tecnico abilitato;
 - verifica di compatibilità idraulica (VCI) ovvero asseverazione di non necessità.
 - valutazione degli impatti attesi al fine della valutazione di sostenibilità ambientale.
2. i parcheggi a standard esistenti localizzati nel piazzale della resistenza potranno essere riconfigurati e oggetto di interventi di riqualificazione ma dovranno rimanere in un numero adeguato alle esigenze del contesto

Si ricorda altresì che al fine dell'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 sugli strumenti urbanistici necessario e obbligatorio per l'adozione della variante alla conferenza di servizi devono essere invitati espressamente anche i seguenti settori della Regione Veneto – Unità Genio Civile di Belluno:

- Ufficio sismica, Edilizia e Infrastrutture per il parere ai sensi dell'art.89 D.P.R. 380/2001
- Direzione difesa del suolo per il parere compatibilità idraulica D.G.R.n.2948/2009

La responsabile Area URBANISTICA
titolare di posizione organizzativa
arch. Michela ROSSATO
Originale Firmato Digitalmente